

Allegato parte integrante
Allegato A

ALLEGATO A

Formatted: Right: 4,5 cm,
Top: 2,5 cm, Section start:
Continuous, Header distance
from edge: 1,27 cm, Footer
distance from edge: 1,5 cm

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO
DI CUI AL COMMA 5 TER DELL'ART. 4
DELLA L.P. 7 NOVEMBRE 2005, n. 15**

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI, OGGETTO E AMBITO DELLA PRESENTE DISCIPLINA	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO	3
3. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
4. INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO	4
5. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI	4
6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
7. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA	5
8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE	6
9. CONCESSIONE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	7
10. MISURA DEL CONTRIBUTO	7
11. CONVENZIONE	7
12. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI MERCATO E MODERATO	8
13. CONTRATTO DI LOCAZIONE	8
14. REVOCA DEL CONTRIBUTO	9

1. RIFERIMENTI NORMATIVI, OGGETTO E AMBITO DELLA PRESENTE DISCIPLINA

I presenti criteri disciplinano le modalità per l'attuazione dell'art. 4 comma 5 ter della L.P. 7 novembre 2005, n. 15. In particolare, individuano i soggetti beneficiari dei contributi ivi previsti, le localizzazioni e caratteristiche degli alloggi, stabiliscono i requisiti, i termini di presentazione delle domande, la documentazione necessaria, i criteri di selezione delle domande, di determinazione del contributo e del canone locativo, le cause di revoca.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

- a) persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- b) imprese individuali;
- c) società commerciali di persone;
- d) società di capitali;
- e) società cooperative;
- f) fondazioni e associazioni;
- g) organismi di diritto pubblico, quali ad esempio le Aziende pubbliche di servizi alla persona

che intendano attuare le iniziative di cui al punto 5. con riferimento ad alloggi, in loro disponibilità a titolo di diritto di proprietà pieno ed esclusivo, che presentano le caratteristiche di cui al successivo punto 6..

2. Nel caso in cui tale diritto spetti a titolo di comunione a più persone, i soggetti beneficiari sono tutti i comproprietari.

Sono escluse le società comunque partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento.

3. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I richiedenti, alla data di presentazione delle domande, devono possedere i seguenti requisiti:

- Persone fisiche non esercenti attività d'impresa:
 - a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'UE;
 - b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575;
 - c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati contro la Pubblica Amministrazione.
- Imprese individuali e società:

Oltre ai requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c):

 - d) Inesistenza, negli ultimi tre anni, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo l'ordinamento giuridico applicabile al soggetto;

- e) inesistenza di violazioni gravi, negli ultimi tre anni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione applicabile al soggetto;
 - f) iscrizione al Registro delle Imprese presso una C.C.I.A.A. avente sede nello Stato italiano o stato appartenente alla UE;
 - g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
 - h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
 - i) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j) assenza dell'applicazione delle sanzioni interdittive previste dalle lettere c) e d) del comma 2 dall'art. 9 del D.Lgs. 8/06/2001 n. 231.
- Fondazioni, associazioni e organismi di diritto pubblico:
oltre ai requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), g) e j).
- l) avere almeno una sede o un'unità operativa sul territorio provinciale.
2. I requisiti di cui alle lettere b), c), del comma 1 devono sussistere in capo a:
- a) la persona fisica o il titolare dell'impresa, se sono interessati i soggetti di cui, alle lettere a) o b) del punto 2;
 - b) Legali Rappresentanti delle Società;
 - c) Amministratori o rappresentanti delle Fondazioni e Associazioni.

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. Sono ammissibili al contributo le iniziative concernenti la messa a disposizione a titolo locativo di uno o più alloggi ubicati nell'ambito del territorio provinciale anche in immobili o Comuni diversi.
2. Uno stesso soggetto potrà beneficiare del contributo per non più di 3 alloggi.
3. Sono esclusi gli alloggi che sono stati oggetto di precedente agevolazione in base all'art. 62 della L.P. 13/11/1992 n. 21

5. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

1. Gli alloggi, alla data di presentazione delle domande, devono presentare le seguenti caratteristiche minimali:
 - risultare ultimati, regolarmente accatastati e muniti del certificato di abitabilità o avere uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50%; in quest'ultimo caso i lavori di costruzione devono essere ultimati non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda;
 - avere una superficie utile abitabile non inferiore a 35 metri quadrati e non superiore a 85 metri quadrati;
 - essere dotati di opere e finiture che, per loro natura o destinazione, non presentino caratteristiche di lusso. Sono esclusi gli alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
 - versare in uno stato di conservazione e di manutenzione normale, determinato sulla base dei criteri di valutazione di cui al D.M. 9 ottobre 1978 concernente "Determinazione degli elementi di valutazione relativi allo stato di conservazione e di manutenzione degli immobili ai sensi dell'art. 21 della Legge 27 luglio 1978, n. 392" e, pertanto, tenendo conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:
 - 1) pavimenti
 - 2) pareti e soffitti
 - 3) infissi
 - 4) impianto elettrico
 - 5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari
 - 6) impianto di riscaldamento

- nonchè dei seguenti elementi comuni:
- 1) accessi, scale e ascensore
 - 2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
- presentare una vetustà non superiore a 10 anni, con riferimento all'anno di fine della costruzione ovvero di esecuzione degli interventi di recupero previsti alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 99 della L.P. 1/2008 (legge urbanistica);
 - non essere affetti da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso abitativo.
2. Lo stato di avanzamento è quantificabile secondo le seguenti percentuali:
- a) per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione:
 - 3% demolizioni;
 - 30% consolidamento strutture portanti ed esecuzione di solai;
 - 15% tetto e opere da lattoniere;
 - 3% intonaci esterni;
 - 2% tramezze;
 - 5% intonaci interni;
 - 8% pavimenti caldi, freddi e rivestimenti;
 - 15% impianto termoidraulico;
 - 5% impianto elettrico;
 - 10% serramenti interni, esterni e opere da fabbro;
 - 4% opere da pittore.
 - b) per gli interventi di nuova costruzione:
 - 5% scavi, fondazioni e strutture portanti entro terra;
 - 5% strutture portanti fino all'imposta del primo solaio;
 - 25% strutture portanti e solai fino all'imposta del tetto;
 - 10% tetto e opere da lattoniere;
 - 5% tramezze e murature di tamponamento;
 - 8% intonaci interni ed esterni;
 - 8% pavimenti caldi, freddi e rivestimenti;
 - 15% impianto termoidraulico;
 - 5% impianto elettrico;
 - 10% serramenti interni, esterni e opere da fabbro;
 - 4% opere da pittore.
3. Per superficie utile abitabile dell'alloggio, si intende la superficie calpestabile misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali rampe di scale e pianerottoli intermedi di scale interne, e così computata: al 100 per cento per gli spazi abitativi aventi un'altezza uguale o superiore a m. 1,50 e al 50 per cento per gli spazi abitativi aventi un'altezza inferiore a m. 1,50. Le cantine, soffitte, locali tecnici, logge, balconi e autorimesse costituiscono accessori complementari dell'alloggio e vanno computati applicando dei coefficienti di omogeneizzazione ossia: 0,60 per i garages; 0,25 per le cantine e i vani tecnici; 0,25 per i poggiali; 0,05 per i giardini di uso esclusivo.
4. Le caratteristiche degli alloggi, laddove le stesse non siano perfettamente rinvenibili dalla documentazione fotografica presentata ai sensi del punto 8 paragrafo 1 lettera f, saranno oggetto di una verifica attraverso un sopralluogo effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali e abitative.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo, da redigere in conformità al fac-simile approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in

materia di politiche sociali e abitative, sono presentate alla stessa struttura o agli sportelli periferici dal 30 gennaio al 30 marzo 2012.

2. Salvo conferimento a terzi di delega alla presentazione e sottoscrizione della domanda, la stessa è sottoscritta:
 - a) dalla persona fisica proprietaria dell'alloggio/degli alloggi;
 - b) dal legale rappresentante della società commerciale o dell'organismo di diritto pubblico proprietari dell'alloggio/degli alloggi.
3. Nel caso in cui il diritto di proprietà faccia capo, a titolo di comunione ex art. 1100 C.C., a più persone, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i comproprietari, che dovranno delegare uno di essi alla riscossione del contributo.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

1. Le domande devono essere corredate dalla documentazione o dalla corrispondente autocertificazione attestante:
 - a) il possesso dei requisiti indicati al punto 4.;
 - b) la presenza delle caratteristiche minimali degli alloggi di cui al punto 6.;
 - c) l'eventuale presenza delle condizioni qualitative di cui alla lettera B), paragrafo 1. del punto 9.;
 - d) l'eventuale sussistenza di particolari requisiti soggettivi di cui alla lettera C., paragrafo 1. del punto 9.;Alle domande va altresì allegata la seguente ulteriore documentazione:
 - e) pianta dell'alloggio/degli alloggi e relativi accessori, redatta in scala 1:50;
 - f) idonea documentazione fotografica, anche in formato digitale;
 - g) la presumibile data di ultimazione dell'alloggio/i.
 - h) copia dell'atto costitutivo della Fondazione o dell'Associazione richiedente (se non già depositato presso la Provincia autonoma di Trento o altra pubblica amministrazione).;
2. Ove il richiedente debba regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dall'amministrazione provinciale al richiedente a quella di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre i termini fissati dall'amministrazione stessa. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato, l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La struttura competente in materia di politiche sociali e abitative verifica la presenza dei requisiti e delle condizioni previste ai presenti criteri. Con riferimento a ciascun alloggio provvede all'attribuzione dei punteggi di spettanza sulla base degli elementi di cui alle sottostanti lettere A., B. e C.:

A. Localizzazione degli alloggi oggetto dell'iniziativa
alloggi localizzati

- nel perimetro dei centri storici
- nei 5 Comuni ad alta tensione abitativa individuati con delibera Cipe n. 87/03, in attuazione dell'art. 8 comma 4 della Legge 431/98, nei quali, secondo il Censimento 2001, la percentuale di alloggi in affitto sul totale delle abitazioni per titolo di godimento è maggiore (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda e Arco)

punti 10

pu
nti 25

- negli ulteriori 7 Comuni ad alta tensione abitativa individuati con delibera della Giunta provinciale n. 3016 di data 30 dicembre 2005 (Mori, Lavis, Ala, Cles, Levico Terme, Borgo Valsugana, Mezzolombardo) punti 20
 - nei Comuni con popolazione non inferiore a 3000 abitanti come risultanti dai dati mensili relativi alla popolazione residente forniti dall'ISTAT ultimi disponibili alla data di approvazione dei presenti criteri. punti 15
 - nei Comuni con popolazione non inferiore a 1000 abitanti come risultanti dai dati mensili relativi alla popolazione residente forniti dall'ISTAT ultimi disponibili alla data di approvazione dei presenti criteri. punti 10
 - nei restanti Comuni del territorio provinciale punti 5
Il punteggio di cui al primo alinea è cumulabile con quello attribuibile in base agli altri alinea.
- B. Condizioni qualitative degli alloggi**
alloggi:
- classificabili, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg: A+; A; B+; B; rispettivamente punti 25; 20; 15; 10;
 - realizzati interamente in legno punti 5
 - ultimati e con vetustà non superiore a cinque anni punti 10
 - dotati, ciascuno, di almeno un box singolo o di un posto auto anche scoperto, di idonee dimensioni secondo gli standard stabiliti dalle Tabelle D ed F dell'Allegato 3: Spazi di parcheggio, alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 punti 5
 - alloggi che non hanno beneficiato di contributi provinciali previsti dalla legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 e dalla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 punti 10
- I punteggi di cui sopra sono cumulabili.
- C. Presenza di particolari requisiti in capo al richiedente**
- 1) persona fisica non esercente attività d'impresa residente, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, in provincia di Trento da almeno:
 - sei anni punti 20
 - tre anni punti 10
 - 2) impresa individuale o societaria, fondazioni, associazioni o organismi di diritto pubblico che hanno sede sul territorio provinciale, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, da almeno:
 - sei anni punti 20
 - tre anni punti 10
2. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'inserimento in graduatoria, si dà corso a sorteggio.
 3. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la struttura competente in materia di politiche sociali e abitative approva le graduatorie per ciascun ente locale sulla base dei punteggi assegnati e individua gli alloggi da ammettere a contributo nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessive e della programmazione degli interventi e relative localizzazione di cui all'allegato B, inviando agli interessati comunicazione amministrativa al riguardo, a mezzo lettera RR.
La struttura provvede altresì a comunicare le risultanze dell'istruttoria a tutti i soggetti interessati.
 4. Gli enti locali devono provvedere alla pubblicazione dei bandi per l'individuazione dei nuclei familiari ai quali i proprietari, beneficiari del contributo, sono tenuti a locare gli alloggi, entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione. da parte della struttura competente in materia di politiche

sociali e abitative della Provincia, della localizzazione e quantificazione delle iniziative a canone moderato finanziate.

9. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Entro 90 giorni dall'approvazione delle graduatorie, il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e abitative provvede, con propria determinazione, in riferimento alle iniziative finanziabili di cui al punto 9., alla concessione del contributo nella misura derivante da quanto previsto al punto 11..
2. L'erogazione è effettuata in un numero di annualità pari a quello della durata della messa a disposizione di cui alla lettera b. paragrafo 2 del punto 12.. La prima annualità viene erogata, previa stipula della convenzione di cui al punto 12., entro e non oltre 60 giorni dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione di cui al punto 14.; la data di decorrenza del contratto deve essere idoneamente documentata.
3. Ciascuna delle annualità successive è erogata entro e non oltre 30 giorni dalla decorrenza del relativo contratto di locazione.

10. MISURA DEL CONTRIBUTO

1. L'ammontare della prima annualità di contributo è determinato sulla base della differenza tra l'importo annuo del canone di mercato e quello del canone moderato determinati ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del punto 13..
2. Ciascuna delle annualità successive deriva dall'aggiornamento dell'importo di quella precedente con riferimento al tasso medio dell'inflazione, calcolato dall'Istat, raggiunto nel mese precedente a quello della concessione del contributo. Tale tasso rimane fisso per tutta la durata della messa a disposizione dell'alloggio/i.

11. CONVENZIONE

1. Il beneficiario del contributo e l'Ente locale territorialmente competente in base alla localizzazione dell'alloggi/degli alloggi, stipulano la convenzione di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 1 della L.P. 15/2005.
2. Tale convenzione prevede, in particolare:
 - a. l'impegno formale del beneficiario di mettere a disposizione, a titolo locativo alle condizioni di cui al punto 14., i predetti alloggi/alloggio in favore del rispettivo nucleo familiare individuato, sulla base della graduatoria di cui all'art. 19 del regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 (Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg.), formata dall'Ente stesso; qualora il beneficiario del contributo scelga il nucleo familiare al quale locare l'alloggio ai sensi del regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, dalla scelta sono esclusi i parenti ed affini entro il 2° grado della persona fisica richiedente, del titolare dell'impresa individuale richiedente, dei legali rappresentanti delle società, fondazioni, associazioni ed organismi di diritto pubblico richiedenti.
 - b. la durata di detta messa a disposizione, che non potrà essere inferiore ad anni 15;
 - c. le modalità e i termini della messa a disposizione del/degli alloggi/alloggi;
 - d. il termine di stipula e di decorrenza del contratto/dei contratti di locazione;
 - e. il periodo utile e relativa decorrenza entro cui l'Ente locale deve provvedere alla individuazione del nucleo/dei nuclei avente/i titolo. In

- caso di mancata individuazione del nucleo/dei nuclei l'Ente locale è tenuto a corrispondere i canoni non introitati dal beneficiario, per un periodo massimo di un anno. In difetto, decorso l'anno, il beneficiario può recedere dalla convenzione e la Provincia corrisponde un indennizzo pari all'importo di un semestre del canone di mercato di cui al punto 13;
- f. la previsione del rinnovo del contratto/dei contratti di locazione alla scadenza, ai sensi degli art. 20 e 21 del regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005;
 - g. la possibilità di prorogare alla scadenza della durata di cui alla lettera b., per un periodo massimo di 5 anni, la messa a disposizione degli alloggi.
 - h. la disciplina afferente i controlli in capo all'Ente locale finalizzati alla verifica degli adempimenti e degli impegni assunti dal beneficiario del contributo con la sottoscrizione della convenzione in oggetto;
 - i. la possibilità per l'ente locale, e con esclusivo riferimento ai casi in cui il nucleo familiare avente titolo è individuato, sulla base della graduatoria, dall'Ente stesso, di mettere a disposizione del beneficiario del contributo, anche a mezzo di associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro aventi tra gli scopi statutari competenze idonee alla creazione di fondi di garanzia a sostegno dell'accesso alla abitazione:
 - 1. una garanzia sulla solvibilità dei nuclei familiari destinatari degli alloggi. Tale garanzia deve coprire l'intero periodo della locazione e prevedere i seguenti livelli minimi essenziali:
 - 1a) la copertura di almeno sei mesi di mancato pagamento dei canoni di locazione e oneri accessori;
 - 1b) la messa a disposizione di almeno euro 1.000,00 a titolo di rimborso per eventuali danni all'immobile;
 - 1c) la messa a disposizione di almeno euro 1.000,00 a titolo di spese per procedure giudiziarie di sfratto;
 - 2. un apposito fondo di solidarietà a favore di soggetti aventi età non superiore a 35 anni al momento della sottoscrizione del contratto, a copertura del mancato pagamento di canoni di locazione fino all'importo complessivo pari a 12 mensilità nell'arco dell'intera durata contrattuale. Il fondo deve prevedere la possibilità di restituzione in forma rateizzata dell'importo anticipato senza oneri aggiuntivi. Le caratteristiche del fondo costituiscono livello minimo essenziale.

12.CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI MERCATO E MODERATO

- 1. L'entità del canone moderato unitario corrisponde al canone di mercato a mq. di cui al seguente paragrafo 2, ridotto di una quota pari al 30%.
- 2. Il canone di mercato a mq., per il calcolo del canone di cui al paragrafo 1., è individuato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e abitative, facendo riferimento ai dati medi desumibili dalle più diffuse pubblicazioni, quali le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, e alle risultanze di apposite indagini di mercato.
- 3. La superficie di riferimento per il calcolo dei canoni di mercato e moderato è data dalla somma dei seguenti elementi:
 - a) l'intera superficie utile dell'unità immobiliare;
 - b) il 60 per cento della superficie dell'autorimessa singola;
 - c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
 - d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) il 5 per cento della superficie scoperta di esclusiva pertinenza dell'unità immobiliare.

Le superfici di cui alle lettere b), c) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

4. Il canone moderato potrà coincidere con il canone concordato come derivante dagli Accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

13.CONTRATTO DI LOCAZIONE

1. Il contratto di locazione, viene sottoscritto, nei termini concordati in forza della Convenzione di cui al punto 12., tra il beneficiario del contributo (locatore) ed il nucleo familiare avente diritto (conduttore).
2. Il rapporto di locazione è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Legge 431/98 e al Capo I del Titolo I della Legge 27 luglio 1978, n. 392 nelle parti non abrogate dalla predetta Legge 431/98 e per quanto riguarda rinnovo, disdetta e recesso a quanto disciplinato dagli artt. 20 e 21 del D.P.P. n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006.
3. Il corrispettivo della locazione, a carico del conduttore, inerente la prima annualità non può essere superiore al canone moderato di cui al paragrafo 1 del punto 13.. Le successive annualità verranno aggiornate in misura non superiore al 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT verificatasi tra il quattordicesimo e il secondo mese anteriore a quello di decorrenza della rispettiva annualità. A tal fine nel contratto verrà inserita apposita clausola di aggiornamento.

14.REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. E' causa di revoca del contributo:
 - la mancata messa a disposizione degli alloggi, entro il termine concordato, per causa imputabile al beneficiario del contributo;
 - la mancata stipula del contratto di locazione, entro il termine concordato, per causa imputabile al beneficiario del contributo;
 - il mancato adempimento degli altri obblighi posti in capo al beneficiario in forza della convenzione di cui al punto 12..
2. La revoca comporta la restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi in base al tasso legale.